

Non sono rivalutati i contributi versati a titolo di "Mutualita' pensioni" afferenti i periodi successivi al 31 dicembre 1996, che siano computati nel calcolo della pensione secondo il sistema contributivo.

comma 6,

E' previsto che ai fini dell'esercizio del diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 23 della legge n.335/95, l'Ente previdenziale erogatore rilasci a richiesta degli interessati due schemi di calcolo della liquidazione del trattamento pensionistico rispettivamente con il sistema contributivo e con quello retributivo. La predetta opzione non può essere esercitata prima del 1° gennaio 2003.

comma 7,

Le norme in materia di determinazione della retribuzione pensionabile di cui all'articolo 7 della legge n. 638/83 non si applicano ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge n. 250/1958.

comma 9,

Per favorire la continuita' della copertura assicurativa previdenziale per i lavoratori con attività discontinua, stagionale a tempo parziale e per i lavoratori iscritti alla Gestione dei "parasubordinati", attraverso il concorso agli oneri contributivi previsti in caso di riscatto ovvero prosecuzione volontaria, e' istituito, presso l'INPS, un apposito Fondo.

Tale Fondo è alimentato con il contributo di solidarieta' di cui all'articolo 37, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonche' da un importo pari a lire 70 miliardi per l'anno 2001, lire 50 miliardi per l'anno 2002 e lire 27 miliardi a decorrere dall'anno 2003 a carico del bilancio dello Stato.

comma 10,

Sono ripristinati i requisiti per la concessione della prosecuzione volontaria di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 47/1983 in favore dell'assicurato che possa far valere nell'Assicurazione generale obbligatoria uno dei requisiti previsti di effettiva contribuzione (5 anni), qualunque sia l'epoca del versamento dei contributi.

comma 11,

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti modalità, condizioni e termini del concorso, di cui al comma 9, agli oneri a carico del lavoratore, in materia di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione estendendo le predette disposizioni, in quanto compatibili, anche ai periodi non coperti da contribuzione dei lavoratori "parasubordinati".

comma 12,

E' abrogata la norma dell'articolo 37, c. 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Il comma 1 dell'articolo in parola prevedeva un contributo di solidarietà del 2 per cento a carico dei trattamenti pensionistici, sulla quota eccedente il massimale annuo, di cui all'art. 2, c. 18, legge n. 335/1995.

Il comma 2 abrogato disponeva:

- la confluenza dei contributi nell'apposito Fondo delle entrate del bilancio dello Stato, costituito per la formazione professionale dei prestatori di lavoro temporaneo;
- l'emanazione di un decreto, di cui all'art. 9, c. 3, della legge n. 196/1997, con cui venivano stabilite modalità, condizioni e termini del concorso agli oneri a carico del lavoratore, in materia di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione;
- l'applicazione delle disposizioni sopraindicate, in quanto compatibili, anche a periodi non coperti da contribuzione dei lavoratori "parasubordinati";

comma 13,

La norma prevede, che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, venga stabilita la misura di retribuzione convenzionale di riferimento alla quale i lavoratori temporanei possono versare la differenza contributiva per i periodi in cui hanno percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale.

comma 16,

E' previsto che gli enti pubblici che gestiscono forme di previdenza e assistenza obbligatorie affidano l'attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza alle avvocature istituite presso ciascun ente. Nei casi di insufficienza o mancanza di

avvocature interne, la predetta attività può essere assicurata dalle avvocature esistenti presso altri enti del comparto, mediante convenzioni onerose.

comma 18,

La disposizione consente ai pescatori che esercitano la piccola pesca e che hanno effettuato versamenti mensili utilizzando bollettini di conto corrente postale prestampati predisposti dall'INPS, recanti importi inferiori a quelli successivamente accertati, possono effettuare i versamenti ad integrazione delle somme già versate e fino a concorrenza di quanto effettivamente dovuto, in deroga alle norme sulla prescrizione di cui all'art. 3, comma 9 della legge n. 335/1995.

Art. 70, Maggiorazioni.

Sono riconosciute, a decorrere dal 1° gennaio 2001, alcune provvidenze in favore dei titolari di assegno, pensione sociale e invalidi civili, nonché ai titolari di pensioni il cui importo non superi il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. In particolare è prevista:

- in favore dei titolari di assegno o pensione sociale una maggiorazione di lire 25.000 mensili per coloro che hanno un'età inferiore ai 75 anni e di lire 40.000 mensili per coloro che hanno pari o superiore a 75 anni. Per i titolari di pensione sociale il suddetto beneficio è concesso ad incremento della maggiorazione di cui alla legge n. 544/1988;
Lo stesso beneficio si estende in favore anche dei titolari di trattamenti relativi agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con età pari o superiore a 65 anni;
- in favore degli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con età inferiore ai 65 anni, una maggiorazione di lire 20.000 mensile della pensione o assegno di invalidità;
- in favore dei soggetti titolari di uno più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché forme pensionistiche obbligatorie, di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e successive modificazioni, un importo aggiuntivo di lire 300.000 annue da corrispondere in aggiunta alla tredicesima mensilità.

Qualora i soggetti non risultino titolari di pensioni presso l'INPS, il casellario centrale dei pensionati individua l'Ente incaricato per l'erogazione dell'importo aggiuntivo che provvede nei termini e nelle modalità di cui sopra.

In tutte le suddette situazioni la corresponsione dei benefici in parola è condizionata al possesso di particolari requisiti reddituali.

Art. 71. Totalizzazione dei periodi assicurativi

La norma prevede che al lavoratore, che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle forme pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette gestioni.

In tali casi, ciascuna gestione previdenziale verifica la sussistenza del diritto alla pensione e determina la misura del trattamento a proprio carico sulla base dei requisiti e secondo i criteri stabiliti dal proprio ordinamento.

Tali trattamenti costituiscono altrettante quote di un'unica pensione che è soggetta a rivalutazione e viene integrata al trattamento minimo secondo l'ordinamento e con onere a carico della gestione che eroga la quota di importo più elevato.

Art. 72. Cumulo tra pensione e reddito di lavoro.

La disposizione introduce una revisione dell'attuale disciplina del cumulo tra pensione e reddito da lavoro dipendente e autonomo. La nuova disciplina prevede a decorrere dal 1 gennaio 2001:

- la totale cumulabilità con i redditi da lavoro dipendente e/o autonomo delle pensioni di vecchiaia e delle pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;

- la parziale cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo delle pensioni di anzianità, di invalidità e degli assegni di invalidità nella misura del 70% dell'importo eccedente il trattamento minimo.

La nuova disciplina si applica a tutti i trattamenti pensionistici in essere. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 2001 si applica la relativa previgente disciplina se più favorevole.

Art. 73. Revisione della normativa in materia di cumulo tra rendita INAIL e trattamento di reversibilità INPS.

Non è più operante la disciplina prevista dalla legge n. 335/1995 in materia di divieto di cumulo tra pensione di reversibilità INPS e rendita INAIL spettante in caso di decesso del lavoratore conseguentemente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale. La disposizione fa riferimento alle rate di pensione di reversibilità successive alla data del 30 giugno 2001 anche se la pensione è stata liquidata in data anteriore.

Art. 74. Previdenza complementare dei dipendenti pubblici.

La norma prevede una serie di disposizioni dirette a semplificare e finanziare lo sviluppo della previdenza complementare pubblica.

Art. 75. Incentivi all'occupazione dei lavoratori anziani.

La disposizione prevede, a decorrere dal 1° aprile 2001, che i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi per l'accesso al pensionamento di anzianità e che si impegnino a posticipare l'accesso al pensionamento per un periodo di due anni, è data la facoltà per lo stesso periodo di rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria. Non vi è obbligo di versamento contributivo neanche da parte del datore di lavoro.

Il lavoratore ed il datore di lavoro stipulano un contratto a tempo determinato per la durata del posticipo.

Tale facoltà può essere nuovamente esercitata anche per periodi inferiori ai 2 anni iniziali.

All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore è pari a quello che sarebbe spettato all'inizio del periodo di posticipo sulla base dell'anzianità contributiva maturata a tale data.

E' previsto, inoltre, per i lavoratori con 40 anni di anzianità contributiva e con un'età inferiore a 60 se donne e a 65 se uomini, i quali scelgano di continuare a lavorare, di destinare il 40% della contribuzione versata alle regioni di residenza per il finanziamento di attività di assistenza agli anziani e alle famiglie, mentre il restante 60% concorre all'incremento dell'ammontare della pensione, calcolato secondo il metodo contributivo, a decorrere dal compimento dell'età di quiescenza.

Con uno o più decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalità di attuazione dell'articolo in parola, con particolare riferimento all'esercizio della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo, alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui sopra ed alla reiterabilità della facoltà medesima.

Art. 78. Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza e di lavori socialmente utili.

L'articolo ha inserito alcune disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e per i lavoratori socialmente utili già contenute nel decreto legge n. 346/2000, nonché una serie di norme in materia previdenziale.

In particolare è stata disposta:

- la riapertura fino al 30 aprile 2001 dei termini per la presentazione, da parte dei lavoratori socialmente utili "transitoristi", delle domande di prepensionamento di vecchiaia e di anzianità. I requisiti per avere titolo al prepensionamento devono essere posseduti al 31 dicembre 1999;

- la proroga dal 30 aprile 2001 al 30 giugno 2001 del termine fino al quale l'assegno ASU rimane a carico, nella misura del 50%, del Fondo per l'Occupazione;
- la stipula di convenzione tra il Ministero del Lavoro e Regioni al fine di prevedere che per i lavoratori LSU ultra cinquantenni l'assegno ASU rimanga interamente a carico del Fondo per l'Occupazione fino al 31 dicembre 2001;
- l'estensione della possibilità di avanzare domanda di prepensionamento LSU ai lavoratori che nel periodo 1° gennaio 1998/ 31 dicembre 1999 abbiano svolto complessivamente 12 mesi di attività LSU tenendo conto anche dell'attività prestata a seguito di chiamata diretta da parte dei Comuni;
- l'estensione agli Enti locali dell'incentivo di 18 milioni spettante ai datori di lavoro che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori LSU;
- la riduzione ai fini del pensionamento, e da far valere entro il 31 dicembre 2001, dei requisiti di età anagrafica e contributiva a favore dei lavoratori che risultano aver svolto prevalentemente mansioni particolarmente usuranti;
- la proroga dal 31 dicembre 2000 al 31 dicembre 2001 della possibilità di collocare in CIGS e/o in mobilità i dipendenti delle aziende commerciali con più di 50 addetti;
- l'elevazione dal 30% al 40% della percentuale di commisurazione dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali e la proroga da 6 a 9 mesi della durata dell'indennità in questione da corrispondere agli ultra cinquantenni. La decorrenza di tali miglioramenti è stata peraltro differita dal 1° dicembre 2000 al 1° gennaio 2001;
- la concessione della mobilità anticipata di cui all'articolo 7, comma 5, della legge n. 223/91 ai lavoratori edili, licenziati nel periodo 1° gennaio 2001 – 31 dicembre 2001 che beneficiano del trattamento speciale di cui all'art. 11, comma 2 della citata legge n. 233 e che intraprendono un'attività autonoma o si associano in cooperative. Tale disposizione trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori beneficiari del trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 451/94;
- il riconoscimento ai fini del conseguimento del diritto e della misura del trattamento pensionistico, della contribuzione figurativa accreditata per periodi successivi al 31 dicembre 2000, per i quali è corrisposto il trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia;

- l'anticipo al 1° luglio 2000 della cumulabilità tra pensione di reversibilità INPS e rendita INAIL spettante in caso di decesso del lavoratore conseguentemente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale.

Il comma 33 prevede che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge in data 24 novembre 2000, n. 346 e che tale disposizione acquisti efficacia dal 27 gennaio 2001.

Art. 79. Norme in materia di ENPALS.

L'articolo al comma 2 prevede un sistema di sinergie tra SIAE e INPS mirate a rendere più efficace la lotta al lavoro sommerso e all'evasione contributiva nel settore dello spettacolo, attuate mediante la stipula entro il 28 febbraio 2001 di apposita convenzione per lo scambio di dati e di informazioni utili all'accertamento e alla riscossione dei contributi.

Art. 80. Disposizioni in materia di politiche sociali.

I principali interventi contenuti riguardano:

- a) la proroga fino al 2002 della sperimentazione dell'istituto del reddito minimo di inserimento che viene esteso anche ai Comuni compresi nelle aree oggetto di Patti territoriali con conseguente incremento delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali;
- b) l'introduzione, nella disciplina dei congedi per gravi motivi familiari di cui alla legge n. 53/2000, di un nuovo beneficio in favore dei lavoratori dipendenti pubblici e privati genitori di soggetti con handicap in situazione di gravità diretto ad agevolare l'assistenza diretta ai figli handicappati gravi da parte dei genitori che li assistono con continuità da almeno 5 anni. Il beneficio consiste nella possibilità, da parte dell'uno o dell'altro genitore, di fruire di un periodo di congedo della durata massima di due anni durante il quale il genitore in congedo ha diritto a percepire l'ultima retribuzione oltre alla copertura assicurativa, mediante contribuzione figurativa, del periodo di congedo fino ad un importo complessivo massimo di 70 milioni annui;

- c) le agevolazioni pensionistiche in favore dei sordomuti e degli invalidi civili con invalidità superiore al 74%. ai quali, a decorrere dal 2002, vengono riconosciuti, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private, due mesi di contribuzione figurativa, nel limite massimo di 5 anni ai soli fini del diritto a pensione e dell'anzianità contributiva;
- d) l'elevazione della soglia di reddito (ISE) al di sotto della quale si percepisce per intero l'assegno erogato ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e al raddoppio dell'importo concesso ai residui nuclei familiari che percepiscono l'assegno in misura parziale. L'assegno è inoltre esteso ai cittadini comunitari e agli affidamenti preadottivi;
- e) lo sviluppo di sinergie tra Comuni e tra questi e l'INPS per rendere più efficiente il processo di concessione delle prestazioni sociali e norme interpretative finalizzate ad evitare abusi e/o contenzioso sulla materia. In tale contesto è previsto inoltre che a seguito di specifici accordi tra i Comuni e l'Istituto quest'ultimo possa esercitare anche la potestà concessiva degli assegni sociali ai nuclei familiari e di maternità;
- f) l'esercizio della potestà concessiva dei trattamenti di invalidità civile di cui all'articolo 130 del decreto legislativo n. 112/98 da parte dell'INPS a seguito della stipula di specifici accordi tra INPS e Regioni;
- g) l'aumento da lire 300.000 a lire 500.000 mensili, nel limite massimo di 5 mensilità, dell'assegno di maternità, di cui all'articolo 66 della legge n. 448/1998 per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2001, a favore delle madri con un reddito familiare inferiore a 56 milioni l'anno;
- h) l'assegnazione di ulteriori risorse finanziarie al Fondo nazionale delle politiche sociali, da destinare anche al sostegno dei servizi di telefonia rivolti alle persone anziane, e al Fondo in favore dei minori vittime di abusi.

Il comma 12 prevede l'estensione agli iscritti alla gestione dei parasubordinati della tutela relativa agli assegni al nucleo familiare e alle indennità di maternità nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente.

E' inoltre previsto che l'assegno sociale e le provvidenze economiche in materia di servizi sociali siano concessi agli stranieri titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione con i cittadini italiani è riconosciuta

agli stranieri che siano titolari almeno di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.

Art. 102. Cartolarizzazione dei crediti ed altre misure.

L'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 aveva previsto la costituzione da parte del Ministero del Tesoro di una Società per azioni avente per oggetto esclusivo la gestione dei rimborsi d'imposta e contributivi. Le risorse finanziarie per effettuare tali rimborsi erano assicurate dalla riscossione dei crediti di imposta e contributivi ceduti alla costituenda società dallo Stato e dagli Enti pubblici previdenziali ovvero ad essa trasferiti in gestione dalla società cessionaria dei crediti INPS. La liquidità necessaria per far fronte ai rimborsi veniva acquisita mediante operazioni di cessione dei crediti ad essa ceduti.

La disposizione dell'articolo 102 sostituisce alla predetta società una società per azioni, costituita dal Ministero del tesoro, con capitale sociale di 200 milioni, avente ad oggetto esclusivo l'acquisto e la cartolarizzazione dei crediti di imposta e contributivi, maturati e maturandi, da parte dello Stato e degli enti pubblici previdenziali.

La norma viene giustificata con la necessità di realizzare una più efficiente gestione dei rimborsi dei debiti d'imposta e contributivi. Infatti la possibilità di finanziare tali rimborsi con i proventi derivanti dalla cartolarizzazione dei relativi crediti consentirà una minore emissione di titoli di Stato con conseguente riduzione della spesa per interessi.

Nell'ambito della cartolarizzazione dei crediti INPS è stata eliminata la previsione della scelta da parte dell'Istituto del consulente terzo per il monitoraggio dell'operazione di cartolarizzazione, tra primarie società operanti in esclusiva nel settore del monitoraggio e della valutazione. Pertanto, la scelta viene effettuata solo con l'assistenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica secondo procedure competitive.

Art. 116. Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare.

(commi da 1 a 5)

Le disposizioni recepiscono l'accordo con l'Unione europea, prevedendo nuovi incentivi per l'emersione delle aziende. In particolare la norma consente ai datori di lavoro l'applicazione di sgravi contributivi decrescenti per i lavoratori totalmente in nero inseriti nei contratti di riallineamento che verranno sottoscritti entro il prossimo autunno. La durata del contratto è quinquennale e lo sconto contributivo ammonterà al 100% il primo anno, all'80% il secondo, al 60% il terzo, al 40% il quarto e al 20% il quinto anno. Per i lavoratori già denunciati agli enti previdenziali i benefici saranno pari al 50% di quelli riconosciuti per i lavoratori in nero.

Per quanto riguarda i processi di emersione vengono riviste le attuali disposizioni stabilendo in un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione della Commissione Ue, il tempo a disposizione delle imprese per stipulare gli accordi di recepimento dei contratti di riallineamento retributivo. E' previsto inoltre, per le imprese che emergono di avvalersi dei nuovi sgravi quinquennali per i quali la finanziaria incrementa le risorse a 200 miliardi per i prossimi due anni in luogo dei 150 miliardi previsti fino al 2002, e a 100 miliardi per il triennio successivo (2004-2006). E' istituita, infine, una nuova figura di consulente delle aziende in nero che vogliono emergere. A tal fine le speciali Commissioni costituite presso le Camere di commercio potranno affidare l'incarico di "tutor", per la durata massima di 15 mesi rinnovabili una sola volta, a soggetti dotati di idonea professionalità.

Con riferimento al nuovo sistema sanzionatorio la normativa prevede:

- eliminazione dell'una tantum";
- fissazione di un tetto massimo pari al 40% dell'importo omesso, in caso di morosità e del 60% in caso di evasione ;
- previsione di un regime speciale per le aziende in crisi e nei casi di obiettive incertezze interpretative;
- limitazione della fattispecie di reato.

In particolare, sul debito contributivo, dopo il raggiungimento del tetto massimo del 40% o del 60%, senza che gli interessati abbiano provveduto all'integrale pagamento, maturano, inoltre, gli interessi di mora, non previsti dalla preesistente normativa.

La stessa sanzione prevista per le denunce spontanee è infine prevista nei casi in cui il mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi sia da imputare ad oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo assicurativo, successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa, semprechè il pagamento sia effettuato nel termine assegnato dagli Enti impositori.

Nei primi due casi, infine, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, sulla base di criteri di eccezionalità previsti all'articolo 2, comma 10, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, il pagamento rateale già previsto in 36 rate mensili può essere concesso fino a 60 mesi.

In tali casi e per mancati pagamenti derivanti da comportamenti dolosi del terzo, nonché per le aziende in crisi è previsto, inoltre, un regime agevolato. Infatti sulla base di apposite direttive emanate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, i Consigli di amministrazione degli Enti impositori fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni fino alla misura degli interessi legali.

Una importante innovazione viene stabilita con riferimento alle fattispecie penali. L'ipotesi di reato punito con la reclusione fino a due anni si configura solo nei casi in cui l'importo contributivo omesso non sia inferiore al maggior importo tra 5 milioni mensili e il 50% dei contributi complessivamente dovuti.

Nel caso in cui l'evasione accertata formi oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario, il procedimento penale è sospeso fino alla decisione del ricorso. La regolarizzazione, anche rateale, dell'inadempienza accertata estingue il reato.

Per i crediti in essere e accertati al 30 settembre 2000 le sanzioni sono dovute nella misura prevista dalla legge n. 662/1996. Peraltro il maggiore importo versato dai datori di lavoro, pari alla differenza tra quanto versato in base alla citata legge e quanto calcolato in base alla nuova normativa, costituisce "bonus" contributivo

che potrà essere conguagliato a valere sui versamenti correnti in 12 rate mensili di pari importo, secondo modalità operative fissate dagli Enti previdenziali.

Inoltre è previsto che il pagamento della contribuzione previdenziale effettuato in buona fede ad un Ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Sarà cura dell'Ente che ha ricevuto il pagamento effettuare il trasferimento delle somme incassate all'ente titolare.

Art. 117. Disposizioni in materia di lavoro temporaneo.

Equipara la contribuzione dovuta per i lavoratori domestici assunti direttamente a quella di coloro che vengono assunti facendo ricorso al lavoro interinale.

Esonera, tra l'altro, le imprese fornitrici dall'obbligo al pagamento della contribuzione aggiuntiva dello 0,30% contro la disoccupazione involontaria, modifica i requisiti necessari ad ottenere l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di fornitura di lavoro interinale, consentendo che la sede legale dell'attività possa essere, oltre che in Italia, anche in un altro Stato dell'Unione Europea e diminuisce la sanzione normativa in caso d'imperfezioni nel contratto di prestazioni di lavoro temporaneo, in particolare comprende anche l'assenza della forma scritta nel contratto in parola.

Art. 118. Interventi in materia di formazione professionale nonché disposizioni in materia di attività svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo.

Al fine di promuovere lo sviluppo della formazione professionale continua possono essere istituiti fondi paritetici interprofessionali nazionali.

Afferiscono a detti fondi le risorse derivanti dal gettito contributivo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (art. 25, legge n. 845/78 e successive modificazioni) relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo.

I datori di lavoro di cui sopra effettuano il versamento del contributo all'INPS, che provvede bimestralmente a trasferirlo al fondo indicato dal datore di lavoro; resta

confermato l'obbligo del versamento del contributo anche per i datori di lavoro che non aderiscono ai fondi.

In caso di omissione, anche parziale, del contributo integrativo sono previste sanzioni amministrative i cui corrispettivi sono versati ai fondi.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione entro il limite massimo di 100 miliardi per l'anno 2001.

Le disponibilità sono ripartite su base regionale in riferimento al numero degli enti e dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione.

Art. 120. Riduzione degli oneri sociali.

Nell'ambito del processo di armonizzazione delle forme di contribuzione e della disciplina relativa alle prestazioni temporanee a carico della gestione stessa (art. 21, legge n. 88/1989) ed in attuazione del programma di riduzione del costo del lavoro stabilito dal Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del dicembre 1998, viene riconosciuto in favore dei datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, un esonero dal versamento dei contributi sociali per assegni familiari dovuti alla predetta Gestione, pari a 0,8 punti percentuali.

Al comma 2 è ulteriormente ridotto dello 0,4% il costo del lavoro per quei settori che, non potendo usufruire appieno del taglio dello 0,8% del versamento dei contributi sociali per assegni familiari, già previsto al comma 1 dello stesso articolo, si possono rivalere su altri tipi di contribuzione. Si tratta dei settori dell'artigianato e del commercio, dell'agricoltura e di alcune aree cooperative.

Art. 122. Interventi per agevolare la raccolta di prodotti agricoli.

La norma prevede, in sede di sperimentazione e per un periodo non superiore a due anni, che i coltivatori diretti iscritti agli elenchi provinciali possono avvalersi per la raccolta di prodotti agricoli, di collaborazioni occasionali di parenti ed affini

entro il quinto grado, per un periodo complessivo nel corso di un anno non superiore a tre mesi.

Art. 147. Norme in materia di esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni.

La nuova disposizione prevede che gli atti di pignoramento e di sequestro sulle disponibilità delle pubbliche amministrazioni devono essere, a pena di nullità, notificati presso la struttura territoriale dell'ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e devono contenere i dati anagrafici, il codice fiscale e il domicilio dell'interessato.

Inoltre è stato portato a 120 giorni il termine di 60 giorni previsto dall'articolo 14 della legge n. 30/97 entro cui le pubbliche amministrazioni completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e comportanti il pagamento di somme di denaro.

Decreto del Ministro dell'interno in data 30 dicembre 2000 “Determinazione per l'anno 2001 degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore di mutilati ed invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse”.

Il decreto ha provveduto alla determinazione, per l'anno 2001, degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore di mutilati ed invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse.

Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze in data 23 gennaio 2001 “Determinazione per l'anno 2001, delle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n.398”.

Sono state determinate, per l'anno 2001, le retribuzioni convenzionali mensili da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito di lavoro dipendente.

Su tali retribuzioni convenzionali è, altresì, liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

Decreto legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con modifiche nella legge 9 marzo 2001, n. 49 “Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio di encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali al alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio”.

Decreto legge 14 febbraio, n. 8 “Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dalla encefalopatia spongiforme bovina”.

Il decreto legge 14 febbraio 2001, n.8 non è stato convertito in legge.

Le disposizioni relative alle agevolazioni (*art. 2*) sono state reintrodotte all'*art. 7-ter* della legge 9 marzo 2001, n. 49.

E' disposta la sospensione o il differimento dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari in favore degli allevatori dei bovini, delle aziende di macellazione e degli esercenti di attività di commercio all'ingrosso ed al dettaglio di carni, colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dalla BSE.

E' prevista, inoltre, nei confronti dei soggetti sopraindicati la sospensione per sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge 14 febbraio 2001, n.8, dei pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti.

Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.